

Il presente memorandum contiene una sintesi delle principali disposizioni normative, pronunce ministeriali e giurisprudenziali in materia fiscale, pubblicate sui quotidiani e riviste specializzate nel mese di gennaio 2021. Il carattere meramente informativo e non esaustivo delle notizie ivi contenute non consente di assumere, sulla base delle segnalazioni riportate nel presente fascicolo, decisioni di natura operativa, la cui adozione non può comunque prescindere da approfondimenti specifici.

Contents

Credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro di cui all'articolo 120 del D.L. n. 34/2020. Modifiche al Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate prot. 259854 del 10 luglio 2020	3
Riscossione – Modello F24 - Credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro – articolo 120 del D.L. n. 34/2020	3
Riscossione – Modello F24 - Crediti d'imposta per investimenti in beni strumentali di cui all'articolo 1, commi 184 e seguenti, della L. n. 160/2019 e all'articolo 1, commi 1051 e seguenti, della L. n. 178/2020	4
Misure urgenti in materia di accertamento, riscossione, nonché adempimenti e versamenti tributari	5
Imposte sui redditi – Approvazione della Certificazione Unica “CU 2021”	6
Dichiarazioni – Approvato il nuovo modello 770/2021	6
Dichiarazioni – Approvati i nuovi modelli di dichiarazione IVA/2021	7
Dichiarazioni – Approvati i nuovi modelli di dichiarazione 730/2021	7
Imposta sui servizi digitali di cui all'articolo 1, commi da 35 a 50 della L. n. 145/2018, modificata dall'articolo 1, comma 678 della L. n. 160/2019. Modalità applicative	7
Rideterminazione del valore di partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e di terreni edificabili e con destinazione agricola – Ulteriori chiarimenti e recepimento	



dell'indirizzo espresso dalle Sezioni Unite della Cassazione con le sentenze n. 2321 e n. 2322 del 2020.....	9
Dichiarazione dei redditi precompilata 2021 – Proroga dei termini per l'utilizzo dei dati delle spese sanitarie messi a disposizione dal Sistema Tessera sanitaria.....	11
Approvazione del modello DST (Digital Services Tax) per la dichiarazione dell'imposta sui servizi digitali, delle relative istruzioni e delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati.....	11
Dichiarazioni – Approvati n. 175 modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale.....	11
Dichiarazioni – Approvato il nuovo modello “Redditi 2021–ENC”.....	12
Dichiarazioni – Approvato il nuovo modello di dichiarazione “Consolidato Nazionale e Mondiale 2021”.....	12
Dichiarazioni – Approvato il nuovo modello di dichiarazione “IRAP 2021”.....	12
Dichiarazioni – Approvato il nuovo modello di dichiarazione “Redditi 2021–PF”.....	12
Dichiarazioni – Approvato il nuovo modello di dichiarazione “Redditi 2021–SC”.....	13
Dichiarazioni – Approvate le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nella dichiarazione IVA/2021 relativa all'anno 2020.....	13
Dichiarazioni – Approvato il nuovo modello di dichiarazione “Redditi 2021–SP”.....	13
Provvedimento Lotteria degli scontrini.....	13
Proroga di termini in materia di accertamento, riscossione, adempimenti e versamenti tributari, nonché di modalità di esecuzione delle pene in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.....	14



Credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro di cui all'articolo 120 del D.L. n. 34/2020. Modifiche al Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate prot. 259854 del 10 luglio 2020

Con Provvedimento 8 gennaio 2021, prot. n. 004887/2021, pubblicato sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate l'8 gennaio 2021, l'Agenzia delle Entrate ha apportato modifiche Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate prot. n. 259854 del 10 luglio 2020, e relative istruzioni, recante i criteri, le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta di cui all'articolo 120 del D.L. n. 34/2020.

Le modifiche si sono rese necessarie a seguito delle nuove previsioni contenute nei commi 1098 e 1099 dell'articolo 1 della L. n. 178/2020 (Legge di Bilancio 2021).

Pertanto, l'esaminato Provvedimento ha disposto che:

- il modello di comunicazione delle spese ammissibili va presentato dal 20 luglio 2020 al 30 giugno 2021 (la scadenza originaria era il 30 novembre 2021);
- il credito d'imposta può essere utilizzato in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997 ed in relazione alle spese effettivamente sostenute nel 2020, a decorrere dal 1° gennaio 2021 e non oltre il 30 giugno 2021 (in precedenza l'utilizzo era consentito fino al 31 dicembre 2021);
- i soggetti aventi diritto al credito d'imposta possono optare per la cessione, anche parziale, del credito stesso ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari, fino al 30 giugno 2021 (la scadenza originariamente prevista era il 31 dicembre 2021).

Riscossione – Modello F24 - Credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro – articolo 120 del D.L. n. 34/2020

Con Risoluzione 11 gennaio 2021, n. 2/E, l'Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo per consentire l'utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro di cui all'articolo 120 del D.L. n. 34/2020.

Il nuovo codice tributo è il seguente:

- **“6918”** denominato **“Credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro – articolo 120 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34”**.

In sede di compilazione del modello di pagamento F24, ai fini dell'utilizzo in compensazione del credito d'imposta, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione *“Erario”*, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna *“importi a credito compensati”*, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell'agevolazione, nella colonna *“importi a debito versati”*.

Nel campo *“anno di riferimento”* del modello F24 deve essere sempre indicato il valore *“2021”*.



Riscossione – Modello F24 - Crediti d'imposta per investimenti in beni strumentali di cui all'articolo 1, commi 184 e seguenti, della L. n. 160/2019 e all'articolo 1, commi 1051 e seguenti, della L. n. 178/2020

Con Risoluzione 13 gennaio 2021, n. 3/E, l'Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per consentire l'utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali di cui all'art. 1, commi 184 e seguenti, della L. n. 160/2019 e all'art. 1, commi 1051 e seguenti, della L. n. 178/2020.

Preliminarmente l'Agenzia delle Entrate ha ricordato il contenuto dell'articolo 1, commi 184 e seguenti della L. n. 160/2019, che riconosce alle imprese che, a decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, effettuano investimenti in beni strumentali nuovi, un credito d'imposta alle condizioni e nelle misure stabilite dai commi 188, 189 e 190 in relazione alle diverse tipologie di beni agevolabili.

Detto credito di imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997, in cinque quote annuali di pari importo, a decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni o a quello della loro intervenuta interconnessione.

Tanto premesso, per consentire l'utilizzo in compensazione del credito d'imposta in argomento tramite il modello F24 sono istituiti i seguenti codici tributo:

- **“6932”** denominato **“Credito d'imposta investimenti in beni strumentali nuovi (diversi dai beni di cui agli allegati A e B alla legge n. 232/2016) - art. 1, comma 188, legge n. 160/2019”**;
- **“6933”** denominato **“Credito d'imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all'allegato A alla legge n. 232/2016 - art. 1, comma 189, legge n. 160/2019”**;
- **“6934”** denominato **“Credito d'imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all'allegato B alla legge n. 232/2016 - art. 1, comma 190, legge n. 160/2019”**.

In sede di compilazione del modello di pagamento F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione *“Erario”*, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna *“importi a credito compensati”*, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento del credito, nella colonna *“importi a debito versati”*.

Il campo *“anno di riferimento”* è valorizzato con l'anno di entrata in funzione ovvero di interconnessione dei beni, nel formato *“AAAA”*.

Successivamente, l'Agenzia delle Entrate ha passato in rassegna la disposizione di cui all'articolo 1, commi 1051 e 1059, della L. n. 178/2020 che riconosce alle imprese che, a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022, effettuano investimenti in beni strumentali nuovi, un credito d'imposta alle condizioni e nelle misure stabilite dai commi da 1052 a 1058 in relazione alle diverse tipologie di beni agevolabili.



L'anzidetto credito di imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dall'anno di entrata in funzione dei beni o dall'anno di avvenuta interconnessione dei beni.

Tanto premesso, per consentire l'utilizzo in compensazione dei crediti d'imposta in argomento tramite il modello F24 sono istituiti i seguenti codici tributo:

- **“6935”** denominato **“Credito d'imposta investimenti in beni strumentali nuovi (diversi dai beni di cui agli allegati A e B alla legge n. 232/2016) - art. 1, commi 1054 e 1055, legge n. 178/2020”**;
- **“6936”** denominato **“Credito d'imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all'allegato A alla legge n. 232/2016 - art. 1, commi 1056 e 1057, legge n. 178/2020”**;
- **“6937”** denominato **“Credito d'imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all'allegato B alla legge n. 232/2016 - art. 1, comma 1058, legge n. 178/2020”**.

In sede di compilazione del modello di pagamento F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione *“Erario”*, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna *“importi a credito compensati”*, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento del credito, nella colonna *“importi a debito versati”*.

Il campo *“anno di riferimento”* è valorizzato con l'anno di entrata in funzione ovvero di interconnessione dei beni, nel formato *“AAAA”*.

Misure urgenti in materia di accertamento, riscossione, nonché adempimenti e versamenti tributari

Con Decreto Legge 15 gennaio 2021, n. 3, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 11 del 15 gennaio 2021, sono state emesse misure urgenti in materia di accertamento, riscossione, nonché adempimenti e versamenti tributari.

In particolare, l'articolo 1 del Decreto Legge in esame ha modificato l'articolo 157 del D.L. n. 34/2020; tuttavia la predetta norma è stata abrogata dal comma 5 dell'articolo 1 del D.L. n. 7/2021, provvedimento commentato alla fine di questa *tax new letter*, pertanto non si ritiene opportuno commentarne il contenuto.

Si segnala, quindi, il solo contenuto dell'articolo 2 del Decreto Legge in commento che ha novellato l'articolo 1, comma 42, della L. n. 145/2018, prevedendo che, in sede di prima applicazione, l'imposta dovuta per i servizi digitali è versata entro il 16 marzo 2021 e la relativa dichiarazione è presentata entro il 30 aprile 2021.



Imposte sui redditi – Approvazione della Certificazione Unica “CU 2021”

Con Provvedimento 15 gennaio 2021, prot. n. 13088/2021, pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate il 15 gennaio 2021, l’Agenzia delle Entrate ha approvato, con le relative istruzioni, la Certificazione Unica “CU 2021”, relativa all’anno 2020, da presentare entro il 16 marzo 2021 e da utilizzare per attestare:

- l’ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente, di quelli equiparati ed assimilati, di cui agli articoli 49 e 50 del TUIR, corrisposti nell’anno 2020 e assoggettati a tassazione ordinaria, a tassazione separata, a ritenuta a titolo di imposta e ad imposta sostitutiva;
- l’ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi di cui agli articoli 53 e 67, comma 1, dello stesso TUIR;
- l’ammontare complessivo delle provvigioni comunque denominate per prestazioni, anche occasionali, inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari, corrisposte nel 2020;
- l’ammontare complessivo dei compensi erogati nel 2020 a seguito di procedure di pignoramenti presso terzi;
- l’ammontare complessivo delle somme erogate a seguito di procedure di esproprio;
- l’ammontare complessivo dei corrispettivi erogati nel 2020 per prestazioni relative a contratti d’appalto per cui si sono rese applicabili le disposizioni contenute nell’articolo 25-ter del D.P.R. n. 600/1973;
- l’ammontare complessivo delle indennità corrisposte per la cessazione di rapporti di agenzia;
- l’ammontare complessivo dei corrispettivi erogati per contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni (locazioni brevi);
- le relative ritenute d’acconto operate;
- le detrazioni effettuate.

La Certificazione Unica viene inoltre utilizzata per l’attestazione dell’ammontare complessivo dei redditi corrisposti nell’anno 2020 che non hanno concorso alla determinazione del reddito imponibile ai fini fiscali e contributivi, dei dati previdenziali ed assistenziali relativi alla contribuzione versata o dovuta agli enti previdenziali.

Dichiarazioni – Approvato il nuovo modello 770/2021

Con Provvedimento 15 gennaio 2021, prot. n. 13090/2021, pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate il 15 gennaio 2021, l’Agenzia delle Entrate ha approvato, con le relative istruzioni, il modello 770/2021, relativo all’anno d’imposta 2020, da utilizzare per comunicare i dati relativi alle ritenute operate nell’anno 2020 e i relativi versamenti, nonché le ritenute operate su dividendi, proventi da partecipazione, redditi di capitale ovvero operazioni di natura finanziaria e i versamenti effettuati dai sostituti d’imposta.

Il predetto modello 770/2021 è utilizzato, altresì, per l’indicazione delle compensazioni operate nonché per l’indicazione dei crediti d’imposta utilizzati e dei dati relativi alle somme liquidate a

seguito di procedure di pignoramento presso terzi.

Dichiarazioni – Approvati i nuovi modelli di dichiarazione IVA/2021

Con Provvedimento 15 gennaio 2020, n. prot. 13095/2021 pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate il 15 gennaio 2021, l’Agenzia delle Entrate ha approvato, con le relative istruzioni, i modelli di dichiarazione IVA/2021 concernenti l’anno 2020, da presentare nell’anno 2021 ai fini dell’imposta sul valore aggiunto.

In particolare, i modelli approvati sono i seguenti:

- modello IVA/2021;
- modello IVA BASE/2021.

Dichiarazioni – Approvati i nuovi modelli di dichiarazione 730/2021

Con Provvedimento 15 gennaio 2021, prot. n. 13104/2021, pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate il 15 gennaio 2021, l’Agenzia delle Entrate ha approvato, unitamente alle relative istruzioni, i modelli di dichiarazione Modello 730, nonché la bolla per la consegna del modello 730-1, che i soggetti che si avvalgono dell’assistenza fiscale devono presentare nell’anno 2021 agli effetti dell’imposta sul reddito delle persone fisiche.

In particolare, i modelli approvati sono i seguenti:

- 730/2021, relativo alla dichiarazione semplificata agli effetti delle imposte sul reddito delle persone fisiche che i contribuenti che si avvalgono dell’assistenza fiscale devono presentare nell’anno 2021, per i redditi prodotti nell’anno 2020;
- 730-1, riguardante le scelte per la destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF;
- 730-2 per il sostituto d’imposta e 730-2 per il CAF e per il professionista abilitato, contenenti la ricevuta dell’avvenuta consegna della dichiarazione da parte del contribuente;
- 730-3, relativo al prospetto di liquidazione dell’assistenza fiscale prestata;
- 730-4 e 730-4 integrativo, concernenti la comunicazione, la bolla di consegna e la ricevuta del risultato contabile al sostituto d’imposta;
- bolla per la consegna dei modelli 730 e/o 730-1.

Imposta sui servizi digitali di cui all’articolo 1, commi da 35 a 50 della L. n. 145/2018, modificata dall’articolo 1, comma 678 della L. n. 160/2019. Modalità applicative

Con Provvedimento 15 gennaio 2021, prot. n. 13185/2021, pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate il 15 gennaio 2021, l’Agenzia delle Entrate ha definito le modalità applicative delle disposizioni relative all’imposta sui servizi digitali di cui all’articolo 1, commi da 35 a 50 della L. n. 145/2018 e successive modificazioni.



Il Provvedimento in esame, al punto 1, contiene le definizioni di “imposta”, “soggetti passivi dell’imposta”, “contenuto digitale”, “gruppo”, “soggetti passivi non residenti tenuti all’identificazione”, “soggetti passivi stabiliti in uno Stato non collaborativo”, “interfaccia digitale” e “interfaccia digitale multilaterale”, “servizi digitali”, “ricavi imponibili”, “utente”, “pubblicità mirata”, “veicolazione”, “società designata”.

Il successivo punto 2 individua l’ambito oggettivo di applicazione dell’imposta, precisando che la stessa si applica alla fornitura dei servizi digitali, dando altresì evidenza delle relative esclusioni.

Il punto 3 del Documento in esame regola le modalità di determinazione della base imponibile e dell’imposta sui servizi digitali.

Il punto 4 individua i criteri di collegamento con il territorio dello Stato, specificando che un ricavo è imponibile se l’utente del servizio digitale è localizzato nel territorio dello Stato.

Il successivo punto 5, in merito agli obblighi di versamento, dispone che i soggetti passivi dell’imposta sono tenuti al versamento entro il 16 febbraio dell’anno solare successivo a quello in cui sono realizzati i ricavi imponibili e che l’imposta è versata con le modalità di cui all’articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997.

Il punto 6 del Provvedimento in esame disciplina gli adempimenti dichiarativi, evidenziando che la dichiarazione deve essere presentata entro il 31 marzo dell’anno solare successivo a quello in cui sono realizzati i ricavi imponibili e demandando a un separato Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate l’approvazione del relativo modello di dichiarazione dell’imposta sui servizi digitali con le relative istruzioni.

In sede di prima applicazione, così come previsto dall’articolo 2 del D.L. n. 3/2021, il termine per la presentazione della dichiarazione relativa al 2020 è prorogato al 30 aprile 2021.

Il punto 7 regola gli obblighi strumentali ai fini dell’adempimento delle disposizioni in materia di imposta sui servizi digitali.

Nello specifico, viene previsto che i soggetti passivi dell’imposta adempiono agli obblighi previsti dal Provvedimento in esame mediante il proprio codice fiscale rilasciato dall’Amministrazione finanziaria italiana, mentre i soggetti passivi non residenti che non siano in possesso del codice fiscale devono richiederne l’attribuzione all’Agenzia delle Entrate.

Tuttavia, se i soggetti passivi sono stabiliti in uno Stato non collaborativo e non hanno una stabile organizzazione in Italia, sono tenuti a nominare un rappresentante fiscale individuato tra i soggetti indicati nell’articolo 23 del D.P.R. n. 600/1973.

Il successivo punto 8 disciplina gli obblighi contabili in capo ai soggetti passivi dell’imposta.



Infine, in relazione ai rimborsi, il punto 10 del Provvedimento esaminato dispone che le eccedenze di versamento dell'imposta sono richieste tramite la dichiarazione e che in tali casi i rimborsi sono disposti con le modalità di cui al decreto del Ministero delle Finanze 22 novembre 2019.

Rideterminazione del valore di partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e di terreni edificabili e con destinazione agricola – Ulteriori chiarimenti e recepimento dell'indirizzo espresso dalle Sezioni Unite della Cassazione con le sentenze n. 2321 e n. 2322 del 2020.

Con Circolare n. 1/E del 22 gennaio 2021, l'Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti riguardanti la rideterminazione del valore di partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e di terreni edificabili e con destinazione agricola.

Il nuovo Documento di prassi si è reso necessario al fine di individuare un quadro sistematico della materia e fornire una risposta ad alcuni dubbi interpretativi sorti sul tema.

Preliminarmente l'Agenzia delle Entrate ha richiamato il contenuto degli articoli 5 e 7 della L. n. 448/2001 che hanno introdotto la possibilità per i contribuenti, detentori alla data del 1° gennaio 2002 di titoli, quote o diritti, non negoziati in mercati regolamentati, nonché di terreni edificabili e con destinazione agricola, di rideterminare il loro costo o valore di acquisto alla predetta data.

Per poter utilizzare il valore rivalutato, in luogo del costo storico, il contribuente è tenuto, altresì, ad effettuare il versamento di un'imposta sostitutiva parametrata al valore risultante da un'apposita perizia giurata di stima redatta da professionisti abilitati.

L'Agenzia delle Entrate ha, quindi, ricordato che disposizioni successive alla L. n. 448/2001 hanno modificato la data a cui fare riferimento per il possesso dei beni, la misura dell'aliquota dell'imposta sostitutiva dovuta ed i termini per l'effettuazione dei richiamati adempimenti.

In particolare, per il periodo d'imposta 2020, è stata prevista la possibilità di rideterminare il valore di acquisto dei suddetti beni detenuti alla data del:

- 1° gennaio 2020, effettuando i relativi adempimenti entro il 30 giugno 2020 (articolo 1, commi 693 e 694, L. n. 160/2019);
- 1° luglio 2020, effettuando i relativi adempimenti entro il 15 novembre 2020 (articolo 137 del D.L. n. 34/2020).

Da ultimo l'articolo 1, commi 1122 e 1123, della L. n. 178/2020 (Legge di Bilancio 2021) che consente di rideterminare il costo o valore di acquisto dei predetti beni, detenuti alla data del 1° gennaio 2021.

La Circolare in commento ha chiarito che il contribuente, qualora lo ritenga opportuno, può rideterminare il valore delle partecipazioni e dei terreni nell'ipotesi in cui abbia già in precedenza



usufruito di analoghe disposizioni agevolative, anche nel caso in cui l'ultima perizia giurata di stima riporti un valore inferiore a quello risultante dalla perizia precedente.

Peraltro, nel caso in cui sia effettuata una nuova perizia dei beni detenuti alla data del 1° gennaio 2021, il contribuente potrà scomputare dall'imposta sostitutiva dovuta l'imposta sostitutiva eventualmente già versata in occasione di precedenti procedure di rideterminazione effettuate con riferimento ai medesimi beni, oppure presentare istanza di rimborso dell'imposta sostitutiva pagata in passato.

Nel Documento di prassi in commento è stato successivamente trattato il caso di un contribuente che, dopo aver parzialmente rideterminato il valore delle partecipazioni in una società in anni precedenti, intende procedere ad una nuova rivalutazione parziale delle restanti partecipazioni nella medesima società, il cui valore non è stato in precedenza rideterminato.

Al riguardo, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che qualora un contribuente che detiene una partecipazione nell'ambito del regime dichiarativo intenda avvalersi nuovamente della possibilità di rideterminare il valore delle partecipazioni, deve necessariamente provvedere a rivalutare in ordine cronologico sempre per prime le ultime partecipazioni ricevute/acquisite in applicazione del criterio LIFO e cioè quelle già precedentemente rivalutate, senza poter procedere ad una rideterminazione parziale di quelle il cui valore non era stato rideterminato.

In ogni caso, il contribuente ha la possibilità di procedere ad una nuova rideterminazione dell'intero valore della partecipazione posseduta e di scomputare dall'imposta sostitutiva dovuta quella già versata in occasione di precedenti procedure di rideterminazione effettuate con riferimento ai medesimi beni ovvero di chiederla a rimborso.

Infine, con riferimento alla rivalutazione dei terreni edificabili e con destinazione agricola, l'Amministrazione finanziaria ha recepito l'indirizzo interpretativo espresso dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con le sentenze n. 2321 e n. 2322 del 31 gennaio 2020, secondo cui l'indicazione nell'atto di cessione di un corrispettivo inferiore al valore rideterminato con la perizia giurata non determina la decadenza dal beneficio di cui all'articolo 7 della L. n. 448/2001.

In precedenti Documenti di prassi (Circolari 1° febbraio 2002, n. 15/E e 15 febbraio 2013, n. 1/E) era stato, invece, affermato che qualora nell'atto di cessione del terreno venisse indicato un valore inferiore a quello rivalutato, per il calcolo delle plusvalenze si applicavano le regole ordinarie dettate dall'articolo 68 del TUIR, per cui il valore iniziale di riferimento era dato dal costo o valore di acquisto del terreno, non potendosi tenere conto degli effetti della rivalutazione del bene.

La posizione assunta dall'Amministrazione finanziaria, però, non ha trovato conferma da parte delle Sezioni Unite della Suprema Corte per le quali non è ravvisabile alcun aggancio normativo da cui poter desumere l'esistenza di un obbligo del contribuente di allegazione del valore normale minimo di riferimento periziato e/o di fissazione del corrispettivo nel medesimo valore.



In forza del principio di diritto innanzi espresso, quindi, anche per l’Agenzia delle Entrate, l’indicazione nell’atto di vendita dell’immobile di un corrispettivo inferiore rispetto al valore del cespite in precedenza rideterminato dal contribuente sulla base di perizia giurata non determina la decadenza del contribuente dal beneficio correlato al pregresso versamento dell’imposta sostitutiva.

Nella Circolare esaminata viene, comunque, evidenziato che permane in capo all’Amministrazione fiscale il potere di compiere le opportune verifiche per evitare l’occultamento della base imponibile con riguardo alle imposte sui trasferimenti.

Dichiarazione dei redditi precompilata 2021 – Proroga dei termini per l’utilizzo dei dati delle spese sanitarie messi a disposizione dal Sistema Tessera sanitaria.

Con Provvedimento 22 gennaio 2021, prot. n. 20765/2021, pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate il 22 gennaio 2021, l’Agenzia delle Entrate ha prorogato i termini per l’utilizzo dei dati delle spese sanitarie messi a disposizione dal Sistema Tessera Sanitaria.

In particolare, il Documento in esame ha previsto delle deroghe ai termini individuati dal Provvedimento n. 115304 del 6 maggio 2019, disponendo che:

- ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, il termine entro il quale il Sistema Tessera Sanitaria mette a disposizione dell’Agenzia delle Entrate i dati delle spese sanitarie 2020 e dei relativi rimborsi è spostato dal 9 marzo 2021 al 16 marzo 2021;
- l’opposizione a rendere disponibili all’Agenzia delle Entrate i dati delle spese sanitarie e dei relativi rimborsi per l’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata può essere esercitata accedendo all’area autenticata del sito web dedicato del Sistema Tessera Sanitaria:
 - fino al 8 febbraio 2021 (anziché fino al 31 gennaio), con riferimento ai dati aggregati relativi ad una o più tipologie di spesa;
 - dal 16 febbraio 2021 al 15 marzo 2021 (anziché dal 9 febbraio all’8 marzo), in relazione ad ogni singola voce di spesa.

Approvazione del modello DST (Digital Services Tax) per la dichiarazione dell’imposta sui servizi digitali, delle relative istruzioni e delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati

Con Provvedimento 25 gennaio 2021, n. prot. 22879/2021, pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate il 25 gennaio 2021, l’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello DST (Digital Services Tax), con le relative istruzioni, per la dichiarazione dell’imposta sui servizi digitali, istituita dall’articolo 1, commi da 35 a 50, della L. n. 145/2018 e successive modificazioni.

Dichiarazioni – Approvati n. 175 modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale

Con Provvedimento 28 gennaio 2021, prot. n. 27444/2021, pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate il 29 gennaio 2021, l’Agenzia delle Entrate ha approvato, con le relative istruzioni, n.



175 modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, da utilizzare per il periodo d'imposta 2020.

Con il medesimo Provvedimento sono state individuate le modalità per l'acquisizione degli ulteriori dati necessari ai fini dell'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di imposta 2020 e il programma delle elaborazioni degli indici sintetici di affidabilità fiscale applicabili a partire dal periodo d'imposta 2021.

Dichiarazioni – Approvato il nuovo modello “Redditi 2021–ENC”

Con Provvedimento 29 gennaio 2021, prot. n. 28838/2021, pubblicato sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate il 29 gennaio 2021, l'Agenzia delle Entrate ha approvato, con le relative istruzioni, il modello di dichiarazione “Redditi 2021–ENC” che gli enti non commerciali residenti nel territorio dello Stato e i soggetti non residenti ed equiparati devono presentare nell'anno 2021, ai fini delle imposte sui redditi.

Il modello in esame comprende anche i modelli da utilizzare per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli indicatori sintetici di affidabilità fiscale che sono approvati con apposito Provvedimento.

Dichiarazioni – Approvato il nuovo modello di dichiarazione “Consolidato Nazionale e Mondiale 2021”

Con Provvedimento 29 gennaio 2021, prot. n. 28841/2021, pubblicato sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate il 29 gennaio 2021, l'Agenzia delle Entrate ha approvato, con le relative istruzioni, il modello di dichiarazione “Consolidato Nazionale e Mondiale 2021”, da presentare nell'anno 2021, ai fini della dichiarazione dei soggetti ammessi alla tassazione di gruppo di imprese controllate residenti nonché dei soggetti ammessi alla determinazione dell'unica base imponibile per il gruppo di imprese non residenti.

Dichiarazioni – Approvato il nuovo modello di dichiarazione “IRAP 2021”

Con Provvedimento 29 gennaio 2021, prot. n. 28883/2021, pubblicato sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate il 29 gennaio 2021, l'Agenzia delle Entrate ha approvato, con le relative istruzioni, il modello di dichiarazione “IRAP 2021”, da utilizzare per la dichiarazione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive per l'anno 2020.

Dichiarazioni – Approvato il nuovo modello di dichiarazione “Redditi 2021–PF”

Con Provvedimento 29 gennaio 2021, prot. n. 28928/2021, pubblicato sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate il 29 gennaio 2021, l'Agenzia delle Entrate ha approvato, con le relative istruzioni, il modello di dichiarazione “Redditi 2021–PF” che le persone fisiche devono presentare nell'anno 2021, per il periodo d'imposta 2020, ai fini delle imposte sui redditi.



Il modello in esame si compone anche dei modelli da utilizzare per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli indicatori sintetici di affidabilità fiscale, che sono approvati con apposito Provvedimento.

È altresì approvata la scheda da utilizzare ai fini delle scelte della destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'IRPEF da parte dei soggetti che presentano la dichiarazione e da parte dei soggetti esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera c), del D.P.R. n. 600/1973.

Dichiarazioni – Approvato il nuovo modello di dichiarazione “Redditi 2021–SC”

Con Provvedimento 29 gennaio 2021, prot. n. 28929/2021, pubblicato sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate il 29 gennaio 2021, l'Agenzia delle Entrate ha approvato, con le relative istruzioni, il modello di dichiarazione “Redditi 2021-SC” che le società e gli enti commerciali residenti nel territorio dello Stato ed i soggetti non residenti equiparati devono presentare nell'anno 2021 ai fini delle imposte sui redditi.

Il modello “Redditi 2021–SC” è composto anche dai modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli indicatori sintetici di affidabilità fiscale, che sono approvati con apposito Provvedimento.

Dichiarazioni – Approvate le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nella dichiarazione IVA/2021 relativa all'anno 2020

Con Provvedimento 29 gennaio 2021, prot. n. 28962/2021, pubblicato sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate il 29 gennaio 2021, l'Agenzia delle Entrate ha approvato le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel modello dichiarazione IVA/2021 e nel modello di dichiarazione IVA BASE 2021, relativi all'anno 2020.

Dichiarazioni – Approvato il nuovo modello di dichiarazione “Redditi 2021–SP”

Con Provvedimento 29 gennaio 2021, prot. n. 28970/2021, pubblicato sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate il 29 gennaio 2021, l'Agenzia delle Entrate ha approvato, con le relative istruzioni, il modello di dichiarazione “Redditi 2021–SP”, che le società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate devono presentare nell'anno 2021 ai fini delle imposte sui redditi.

Il modello in esame contiene anche i modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli indicatori sintetici di affidabilità fiscale che sono approvati con un apposito Provvedimento.

Provvedimento Lotteria degli scontrini

Con Provvedimento prot. n. 32051/RU del 29 gennaio 2021, pubblicato sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate il 30 gennaio 2021, l'Agenzia delle Entrate e l'Agenzia delle Dogane e dei monopoli



hanno integrato e modificato quanto già disposto con il Provvedimento n. prot. 80271/RU del 5 marzo 2020 che ha fissato le regole per il funzionamento della lotteria degli scontrini.

Il nuovo Provvedimento attuativo si è reso necessario a seguito di quanto disposto dall'articolo 3, comma 9, del D.L. 183/2020 (cd. Decreto Milleproroghe) che ne ha previsto l'adozione entro e non oltre il 1° febbraio 2021, unitamente alle disposizioni necessarie all'avvio della lotteria.

Pertanto, dal 1° febbraio 2021 gli acquisti di beni e servizi di almeno un euro pagati con strumenti elettronici presso esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi potranno generare biglietti virtuali validi per partecipare alla prima estrazione.

La prima estrazione mensile è fissata all'11 marzo 2021 e distribuirà premi a fronte degli scontrini trasmessi e registrati al Sistema lotteria dal 1° febbraio al 28 febbraio 2021.

Inoltre, il Provvedimento in esame ha previsto che a decorrere dal 1° marzo 2021, gli acquirenti, nel caso di rifiuto dell'esercente di acquisire il codice lotteria, potranno effettuare, attraverso il "Portale lotteria" del sito internet dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, le segnalazioni di cui all'articolo 1, comma 540, della L. n. 232/2016.

Tali segnalazioni sono utilizzate dall'Agenzia delle Entrate e dal Corpo della guardia di finanza nell'ambito delle attività di analisi del rischio di evasione.

Proroga di termini in materia di accertamento, riscossione, adempimenti e versamenti tributari, nonché di modalità di esecuzione delle pene in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19

Con Decreto Legge 30 gennaio 2021, n. 7, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2021, è stata disposta la proroga di termini in materia di accertamento, riscossione, adempimenti e versamenti tributari, nonché di modalità di esecuzione delle pene in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

In particolare, l'art. 1 del Decreto Legge in esame ha apportato modifiche all'articolo 157 del D.L. n. 34/2020.

La lettera a) dell'art. 1 del D.L. n. 7/2021 ha sostituito il comma 1 dell'art. 157 del D.L. n. 34/2020 che ora dispone che gli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti di imposta, di liquidazione e di rettifica, per i quali i termini di decadenza scadono tra l'8 marzo 2020 ed il 31 dicembre 2020, sono emessi entro il 31 dicembre 2020 e sono notificati nel periodo compreso tra il 1° marzo 2021 ed il 28 febbraio 2022, salvo casi di indifferibilità e urgenza.

La lettera b) dell'articolo 1 del Decreto in commento ha sostituito il comma 2-bis del citato art. 157 che ora prevede che gli atti, le comunicazioni e gli inviti di cui al comma 2 sono notificati, inviati o



messi a disposizione nel periodo compreso tra il 1° marzo 2021 ed il 28 febbraio 2022, salvo casi di indifferibilità e urgenza.

La successiva lettera c) ha sostituito il comma 3 dell'articolo 157 del D.L. n. 34/2020; la novellata disposizione proroga di quattordici mesi i termini di decadenza per la notificazione delle cartelle di pagamento ivi espressamente previsti.

La lettera d) dell'articolo 1 del D.L. n. 7/2021 ha sostituito il comma 4 dell'art. 157 citato.

La nuova disposizione prevede che, con riferimento agli atti indicati ai commi 1 e 2, notificati entro il 28 febbraio 2022, non sono dovuti, se previsti, gli interessi per ritardato pagamento di cui all'articolo 6 del decreto del MEF del 21 maggio 2009 e gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo di cui all'articolo 20 del D.P.R. n. 602/1973, per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e la data di notifica dell'atto stesso.

Il comma 2 dell'articolo 1 del Decreto Legge in esame ha apportato modifiche al comma 1 dell'articolo 68 del D.L. n. 18/2020, che ora prevede la proroga al 28 febbraio 2021 (la scadenza fissata in origine era il 30 dicembre 2020) della sospensione dei termini dei versamenti derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del D.L. n. 78/2010.

Il successivo comma 3 ha prorogato al 28 febbraio 2021 la sospensione degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati prima di tale ultima data dall'agente della riscossione e dagli altri soggetti di cui all'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997.

Il comma 4 dell'articolo 1 del D.L. n. 7/2021 ha sancito la validità degli atti e dei provvedimenti adottati e degli adempimenti svolti dall'agente della riscossione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 ed il 15 gennaio 2021, facendo salvi gli effetti che si sono prodotti e i rapporti giuridici che sono sorti sulla base dei medesimi.

